



## **CROAS MARCHE**

### **REGOLAMENTO REGIONALE**

#### **di funzionamento della**

### **COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

**( come previsto dal Regolamento F.C. i n vigore dal 01/01/2023 art. 5 comma 2)**

*Approvato nella seduta Consigliare del 22 febbraio 2023 delibera n. 29/23*

#### **INDICE**

ARTICOLO 1	Costituzione della Commissione
ARTICOLO 2	Funzionamento e compiti della Commissione
ARTICOLO 3	Riconoscimento delle attività ex ante, ex post ed esoneri
ARTICOLO 4	Convenzione e partenariati con altri soggetti pubblici o privati
ARTICOLO 5	Accreditamento eventi
ARTICOLO 6	Norme finali

**Articolo 1 - Costituzione della Commissione**

1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione continua.
2. La Commissione è costituita da un minimo di 3 componenti.
3. Di norma, i suoi componenti, sono consiglieri, ma è possibile prevedere la presenza di membri esterni. I membri esterni possono essere sia iscritti, sia non iscritti all'Albo e la loro presenza può essere anche temporanea o prevista su specifiche questioni, previa delibera del Consiglio.
4. La Commissione è costituita con apposito atto deliberativo; in caso di presenza di membri esterni, devono essere esplicitati le modalità ed i motivi dell'individuazione degli stessi, previa approvazione del Consiglio.
5. Ai componenti della Commissione, si applica quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento F.C. 2023-25.

**Articolo 2 - Funzionamento e compiti della Commissione**

1. Le competenze della Commissione sono disciplinate dal Regolamento nazionale F.C. 2023-25, scheda n. 2, che è parte integrante del presente Regolamento;
2. La Commissione predispone lo schema di convenzione e partenariato con soggetti pubblici o privati.
3. La Commissione propone al Consiglio l'attribuzione del diritto di segreteria e la relativa entità.

**Articolo 3 - Riconoscimento delle attività ex ante, ex post ed esoneri**

1. Attività ex ante - Come previsto dal Regolamento nazionale F.C. 2023-25 art. 3 comma 4 "ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo è valida la partecipazione alle attività previste nella Scheda n. 1, lettera a. attività formativa fruibile, b. attività strutturata di formazione sul campo a condizione che siano realizzate dall'Ordine o da soggetti autorizzati o convenzionati;
2. Attività ex post - Come previsto dal Regolamento F.C. 2023-25 art. 3 comma 4 per le attività previste alla lett. c. attività formativa erogata d. attività di ricerca e. attività pubblicistica si applica la Scheda n. 1 con le seguenti specifiche:

<b>Attività formative accreditabili ex post di cui all'art. 3 comma 7 lettere c, d, f</b>	<b>Crediti formativi</b>	<b>Crediti deontologici</b>	<b>Fino a un massimo di 30 crediti nel triennio</b>	<b>SPECIFICHE</b>
Svolgimento di attività di Supervisione professionale(cfr. LEPS)	1 credito l'ora	60% del totale dei crediti		
Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L 39) e Corso di laurea magistrale (LM 87), master e tirocinio di adattamento per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero	2 crediti per ogni tirocinio seguito	3 crediti deontologici per ogni tirocinio seguito	Per un massimo di 3 esperienze nel triennio	
Attività di docenza universitaria delle materie di servizio sociale nei Corsi di laurea triennale e magistrale.	1 credito formativo per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati	30% del totale dei crediti		
Svolgimento di relazioni o lezioni nell'ambito di convegni, seminari e altri eventi formativi	3 crediti a relazione	di cui 1 deontologico		Si suggerisce di allegare locandina dell'evento ed abstract dell'intervento svolto. In alternativa, allegare dichiarazione del Soggetto formatore circa la relazione effettuata
Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi, monografie, testicollettanei, anche in formato elettronico, ai quali viene attribuito il codice ISBN Monografie		15 crediti formativi deontologici per testo 5 crediti formativi deontologici per articolo.		Il contenuto della pubblicazione deve essere pertinente e di interesse della professione di assistente sociale.  Al fine di consentire una corretta



				valutazione, si suggerisce di inserire sempre abstract o copertina della pubblicazione.
Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line (regolarmente registrate), oedite dai Consigli regionali dal Consiglio nazionale eda loro enti controllati (Fondazioni, associazioni, ecc.)				Il contenuto della pubblicazione deve essere pertinente e di interesse della professione di assistente sociale.  Al fine di consentire una corretta valutazione, si suggerisce di inserire sempre abstract o copertina della pubblicazione.
Svolgimento di attività di Supervisione professionale (cfr. LEPS)	1 credito l'ora	60% del totale dei crediti		Al fine di riconoscere l'attività si rende necessario allegare attestato dell'ente per il quale si è svolta attività di Supervisore.

3. Esoneri: Come previsto dal Regolamento F.C. 2023-25 art. 11 si applica quanto previsto dalla Scheda n. 6 con le seguenti specifiche:

TIPOLOGIA DI ESONERO	VALUTAZIONE CREDITI	SPECIFICHE
Maternità/paternità, adozione, affido (periodo di maternità facoltativa o congedo parentale).	Per ogni singola gravidanza viene riconosciuto l'esonero massimo di 20 crediti di cui 5 deontologici, indipendentemente dai mesi di astensione	Si suggerisce di allegare documentazione relativa alla nascita/gravidanza.
Esonero per malattia grave, infortunio, gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione.	L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 3 mesi. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti, comprensivo dei crediti deontologici.	I periodi di malattia/infortunio possono essere anche non continuativi ma comunque uguali o superiori a 3 mesi.
Assistenza al coniuge/partner o figli/parenti/affini entro il secondo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, art 33, o da infortunio.	L'esonero può essere richiesto per i periodi di congedo L. n.104/92 continuativi uguali e superiori a 60 giorni. Per ogni mese, esonero di 1,67 crediti, comprensivo dei crediti deontologici.	
Esonero per interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi anche non consecutivi: disoccupati, inoccupati, altra occupazione.	Esonero massimo: 45 crediti nel triennio vanno conseguiti i 15 crediti formativi deontologici.	È possibile richiedere esonero per ogni ciascun anno formativo o presentare unica richiesta al termine del triennio formativo come previsto dall'art. 11 comma 4 del Regolamento F.C. 2023-25. Si suggerisce di allegare documentazione comprovante quanto dichiarato al fine di



		consentirne una corretta verifica. A titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Per altra occupazione: dati del datore di lavoro, mansione svolta o contratto.</li><li>- Per inoccupati/disoccupati (iscrizione al CPI, scheda professionale, etc).</li></ul>
Esonero per interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi permanenza all'estero.	Esonero dei crediti, anche deontologici, commisurato ai mesi di permanenza all'estero.	
Professionisti pensionati che scelgono di rimanere iscritti all'Albo pur non esercitando alcuna attività professionale (anche formativa).	Esonero max. 45 crediti nel triennio dei quali 10 deontologici.	
Incarichi pubblici elettivi.	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio, dei quali 10 deontologici.	Specificare il tipo di incarico elettivo svolto e l'ente.
Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore: <ul style="list-style-type: none"><li>- professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi;</li><li>- altre situazioni.</li></ul>	Esonero 1,67 crediti al mese, comprensivo dei crediti deontologici.	

**Articolo 4 – Convenzione e partenariati con altri soggetti pubblici o privati**

1. Convenzioni – Come previsto dal Regolamento F.C. 2023-25 all'art. 9 comma 5 si applica quanto previsto dalla Scheda n. 3. Lo schema di Convenzione tipo proposto ai soggetti formatori è parte integrante del presente Regolamento;
2. Partenariati – Come previsto dal Regolamento F.C. 2023-25 Scheda n. 3 questo Ordine regionale prevede anche la possibilità per soggetti formatori di piccole dimensioni che promuovono sporadicamente eventi formativi di particolare interesse per la professione di stipulare un accordo di partenariato esclusivamente per singolo evento (anche realizzato su più giornate).
3. Gli eventi promossi dai soggetti formatori convenzionati o in partenariato devono essere rivolti esclusivamente agli iscritti all'albo professionale delle Marche.

**Articolo 5 – Accreditemento eventi**

Come previsto dal Regolamento F.C. 2023-25 art. 10 commi 5-6 si applica integralmente quanto previsto dalla Scheda n. 5.

**Articolo 6 – Norme finali**

Per quanto non previsto da presente Regolamento si rimanda al Regolamento F.C. 2023-25 ed eventuali integrazioni o note emanate dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali.